

# **TITOLO I**

## **ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L'ACCREDITAMENTO (ALFA)**

### **Articolo 1** ***(Istituzione dell'Agazia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento - ALFA)***

1. La Regione persegue la finalità di un efficace coordinamento nell'esercizio delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro, assicurando il coordinamento delle esigenze lavorative emergenti dal territorio regionale con la programmazione e l'attuazione delle attività di formazione professionale, assicurando al contempo il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.
2. La Regione persegue inoltre l'efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro in attuazione della legge regionale 8 giugno 2006 n.15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 1 agosto 2008, n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 11 maggio 2009, n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, a far data dal 1 gennaio 2017, l'Agazia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento, di seguito denominata ALFA, quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale, e contestualmente è soppressa l'Agazia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria), istituita con legge regionale 24 dicembre 2013, n.43 (Istituzione dell'agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il funzionamento di ALFA è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

### **Articolo 2** ***(Successione nei rapporti giuridici e nei beni)***

1. ALFA, alla data di soppressione di ARSEL, succede a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

### **Articolo 3** ***(Funzioni)***

1. ALFA svolge le attività conferite dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, formazione, orientamento, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale nonché sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.
2. ALFA svolge, nell'ambito e sulla base di quanto disposto al comma 1, le seguenti attività gestionali:
  - a) interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelli svolti direttamente dalla Regione;
  - b) orientamento professionale e specifiche iniziative regionali attinenti alla materia;
  - c) funzioni collegate all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2, della l.r. 18/2009;
  - d) attività e interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle politiche giovanili, di cui al titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) attività istruttoria per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60 bis della l.r. 18/2009;
  - f) iniziative in materia di "*media education*", secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60 bis della l.r. 18/2009, iniziative rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:
    - 1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;
    - 2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
    - 3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;
  - g) attività in materia di accreditamento delle strutture formative;
  - h) attività relative all'accreditamento dei servizi pubblici e privati al lavoro e monitoraggio delle prestazioni erogate anche al fine di valutarne la qualità;
  - i) funzioni di monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi;
  - j) attività di monitoraggio delle politiche del lavoro;
  - k) attività relative al coordinamento dei servizi pubblici e privati di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la loro promozione presso le imprese;
  - l) gestione del registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15 della l.r. 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
  - m) attività operative relative ai servizi di comunicazione istituzionale sui temi dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
  - n) gestione dell'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008.
3. ALFA, tramite l'Area Diritto allo studio di cui all'articolo 4, svolge, secondo le disposizioni programmatiche approvate dalla Regione in attuazione della l.r. 15/2006, le seguenti attività e funzioni:
  - a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla l.r. 15/2006;
  - b) eroga benefici monetari e servizi in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) in materia di diritto allo studio universitario;

- c) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio scolastico, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;
  - d) gestisce i rapporti con l'Università ai fini dell'erogazione delle borse di studio e ai fini della gestione delle banche dati comuni;
  - e) garantisce il supporto tecnico e partecipa alle sedute della Consulta di cui all'articolo 55 bis della l.r. 15/2006;
  - f) procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti e all'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010 n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6).
4. ALFA esercita inoltre compiti di progettazione e supporto tecnico alla Regione nelle materie di cui alla l.r. 15/2006, alla l.r. 30/2008 e alla l.r. 18/2009.
  5. ALFA esercita le funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, su incarico della Regione e secondo le vigenti disposizioni normative.
  6. La Giunta regionale può avvalersi di ALFA per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al presente articolo nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l'istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea.
  7. ALFA può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.
  8. La Giunta regionale può affidare ad ALFA lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.

#### **Articolo 4** **(Struttura organizzativa)**

1. Per le funzioni di cui alla presente legge, ALFA è organizzata in una struttura centrale ed in articolazioni territoriali. Nell'ambito della struttura centrale opera l'Area Diritto allo studio che svolge le funzioni di cui all'articolo 3 comma 3.
2. Le funzioni di organismo intermedio di cui al comma 5 dell'articolo 3 sono svolte da una struttura separata, retta da un dirigente e organizzata secondo la vigente normativa in materia.

#### **Articolo 5** **(Stato giuridico del personale)**

1. Al personale di ALFA si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.
2. ALFA applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

## **Articolo 6 (Organi)**

1. Sono organi di ALFA:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Revisore dei conti.

## **Articolo 7 (Direttore generale)**

1. Il Direttore generale di ALFA ha la responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria dell'ente nonché la rappresentanza legale dello stesso e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attività di ALFA relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.
3. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza di ALFA.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
5. Al Direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.
6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato, la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

## **Articolo 8 (Revisore dei conti)**

1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ALFA, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività di ALFA, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso omnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività determinato dalla Giunta regionale.

**Articolo 9**  
**(Direttore dell'Area Diritto allo studio)**

1. L'Area Diritto allo studio è retta da un Direttore d'Area che esercita, sotto il coordinamento del Direttore generale di ALFA, le attività e le funzioni di cui all'articolo 3 comma 3 e ne è responsabile.
2. Il Direttore è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell'Area Diritto allo studio.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore d'Area invia al Direttore generale e alla Giunta regionale un rapporto sull'attività dell'Area Diritto allo studio relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.
5. Al Direttore si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta, da effettuarsi previa acquisizione di un parere scritto e motivato del Direttore generale.
6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato, la nomina a Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.
7. In caso di vacanza dell'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale fino alla nomina del nuovo Direttore d'Area.

**Articolo 10**  
**(Patrimonio e fonti di finanziamento)**

1. ALFA dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.
2. Le fonti di finanziamento di ALFA sono:
  - a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
  - b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
  - c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
  - d) proventi derivanti da prestazione di servizi;
  - e) proventi della gestione patrimoniale;
  - f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
  - g) donazioni, eredità e legati;
  - h) trasferimento di fondi statali;
  - i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati ad ALFA;

- j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;
- k) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

**Articolo 11**  
**(Bilancio economico di previsione)**

1. ALFA applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo schema di bilancio economico di previsione, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Lo schema, predisposto dal Direttore generale, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta.
2. ALFA è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.
3. Al bilancio economico di previsione è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
4. La Giunta regionale può annullare il bilancio economico di previsione entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

**Articolo 12**  
**(Bilancio di esercizio)**

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal Direttore generale alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può comunque formulare specifiche raccomandazioni.
6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

**Articolo 13**  
**(Atti soggetti al controllo)**

1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive, dei seguenti atti di ALFA:
  - a) dotazione organica;
  - b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;
  - c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore generale di ALFA alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad ALFA, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni.
4. La Giunta regionale può annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi di ALFA, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

**Articolo 14**  
**(Vigilanza della Giunta)**

1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'articolo 13, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.
2. La Giunta regionale, previa formale diffida ed acquisite eventuali controdeduzioni, risolve il contratto di lavoro del Direttore generale e del Direttore d'Area prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o, per il Direttore generale, alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ALFA, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

**TITOLO II**  
**MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE**  
**CAPO I**  
**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI**  
**PER L'IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL**  
**LAVORO)**

**Articolo 15**  
**(Modifica all'articolo 6)**

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 le parole: "dell'ARSEL" sono sostituite dalle seguenti: "di ALFA".

**CAPO II**  
**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME IN MATERIA DI**  
**DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)**

**Articolo 16**  
**(Modifiche all'articolo 6)**

1. La rubrica dell'art. 6 della l.r. 15/2006 è sostituita dalla seguente: “*(Funzioni della Città Metropolitana e delle province)*”.
2. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 15/2006 le parole “*Le Province*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Città Metropolitana e le province*”.

**Articolo 17**  
**(Modifica ad articoli)**

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
2. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
3. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
4. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
5. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 28 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
6. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
7. Ai commi 2, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
8. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
9. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
10. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
11. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
12. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
13. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.
14. Alle lettere c) e d) del comma 2 e del comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 15/2006 la parola “*ARSEL*” è sostituita dalla seguente: “*ALFA*”.

**Articolo 18**  
**(Modifiche ad articoli)**

1. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 le parole "L'Azienda" sono sostituite dalla seguente: "ALFA".
2. Al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 le parole "dall'Azienda" sono sostituite dalle seguenti: "da ALFA".
3. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 15/2006 le parole "L'Azienda" sono sostituite dalla seguente: "ALFA".

**Articolo 19**  
**(Abrogazione di disposizioni)**

1. Il titolo IV della l.r. 15/2006 è abrogato.

**Articolo 20**  
**(Modifiche all'articolo 55 bis)**

1. Al comma 1 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 è soppressa.
3. Al comma 5 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 le parole "Direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore dell'Area Diritto allo studio di ALFA".
4. Al comma 8 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 le parole "Direttore generale di ARSEL" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore dell'Area Diritto allo studio di ALFA".

**CAPO III**  
**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)**

**Articolo 21**  
**(Modifica all'articolo 6)**

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:

*"3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accREDITAMENTO (di seguito denominata ALFA)."*

**Articolo 22**  
**(Modifica all'articolo 8)**

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008 è abrogato.

**Articolo 23**  
**(Modifica all'articolo 14)**

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2008 le parole: "ARSEL Liguria" sono sostituite dalla seguente: "ALFA".

**Articolo 24**  
**(Modifiche all'articolo 16)**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 le parole: "*in particolare con le Province, con ARSEL*" sono sostituite dalle seguenti: "*con ALFA*".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".

**Articolo 25**  
**(Modifica ad articoli)**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2008 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
2. Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 30/2008 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
3. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 30/2008 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
4. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 30/2008 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".

**CAPO IV**  
**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)**

**Articolo 26**  
**(Modifica all'articolo 4)**

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 è sostituita dalla seguente: "*b bis) l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA), istituita dalla legge regionale .....2016, n. .... (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale)*".

**Articolo 27**  
**(Modifica ad articoli)**

1. Al comma 3 bis dell'articolo 11 della l.r. 18/2009 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
2. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 18/2009 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
3. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 18/2009 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
4. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 53 della l.r. 18/2009 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
5. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 18/2009 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
6. Al comma 1 dell'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".
7. Alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 18/2009 la parola "*ARSEL*" è sostituita dalla seguente: "*ALFA*".

8. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 18/2009 la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
9. Al comma 2 bis dell'articolo 79 della l.r. 18/2009 la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
10. Al comma 4 dell'articolo 85 della l.r. 18/2009 la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
11. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 18/2009 la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
12. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 87 della l.r. 18/2009 la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
13. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".

**CAPO V**  
**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA))**

**Articolo 28**  
**(Abrogazione di disposizioni)**

1. Alla data di cui all'articolo 1 comma 3 il titolo I della l.r. 43/2013 è abrogato.

**TITOLO III**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 29**  
**(Norma transitoria)**

1. Alla data di cui all'articolo 1 comma 3, il Direttore generale di ARSEL provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dell'ente.
2. Gli organi di ARSEL in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica alla data di cui al comma 1.
3. Il Direttore di ARSEL comunica alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 1 e in particolare entro il 1 gennaio 2017:
  - a) l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura;
  - b) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e i rapporti giuridici in corso;
  - c) il bilancio di esercizio relativo all'anno in corso.
4. La Giunta regionale nomina il Direttore Generale di ALFA e il Direttore dell'Area Diritto allo studio entro il 1 gennaio 2017.
5. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale di ALFA, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, adotta, sulla base delle disposizioni vigenti, il bilancio di previsione dell'ente.
6. Il personale dipendente da ARSEL alla data di cui all'articolo 1 comma 3 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza

prevista, è trasferito ad ALFA e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.

**Articolo 30**  
**(Norma di coordinamento)**

1. Alla data di cui all'articolo 1 comma 3 eventuali riferimenti ad ARSEL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono attribuiti ad ALFA.

**Articolo 31**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 2016 mediante gli stanziamenti allocati alla Missione 4 "istruzione e diritto allo studio" - Programma 4 "istruzione universitaria" e alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro".
2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**Articolo 32**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.